



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1961

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 1961 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1961 | 5 |
| 1.2.2. Testo approvato 1961 (Bozza provvisoria) | 7 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 8 |
| 1.3.1. Sedute | 9 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 10 |
| 1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 11 |
| 1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020 | 12 |
| 1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (ant.) del 10/12/2020 | 30 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 42 |
| 1.4.1. Sedute | 43 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 44 |
| 1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 45 |
| 1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/12/2020 | 46 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 48 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 357 (ant.) del 09/12/2020 | 49 |

1. DDL S. 1961 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1961
XVIII Legislatura

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

approvato con il nuovo titolo

"Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»"

Titolo breve: *Proroga del termine per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti della comunità «Il Forteto»*

Iter

10 dicembre 2020: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1961

approvato

[C.2827](#)

concluso l'esame da parte della commissione

Iniziativa Parlamentare

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Julia Unterberger](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Caterina Biti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Fiammetta Modena](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Elena Botto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Mattia Crucoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Primo Di Nicola](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Emiliano Fenu](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Ettore Antonio Licheri](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Pietro Loreface](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Cataldo Mininno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Michela Montevicchi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Marco Pellegrini](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Elisa Pirro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Agostino Santillo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 29 ottobre 2020)
[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 novembre 2020)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

INCHIESTE PARLAMENTARI , COMMISSIONI D'INCHIESTA , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE , VICCHIO , PROROGA DI TERMINI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([IV-PSI](#)) (dato conto della nomina il 17 novembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede deliberante il 5 novembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1961

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1961

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIARULLI**, **FEDELI**, **BOTTICI**, **NENCINI**, **RUOTOLO**, **UNTERBERGER**, **BITI**, **MODENA**, **VESCOVI**, **BOTTO**, **FERRARA**, **BINETTI**, **RIZZOTTI**, **NISINI**, **RICCARDI**, **CRUCIOLI**, **D'ANGELO**, **DI NICOLA**, **FENU**, **GALLICCHIO**, **GARRUTI**, **LANNUTTI**, **LEONE**, **LICHERI**, **LOMUTI**, **LOREFICE**, **MININNO**, **MONTEVECCHI**, **Marco PELLEGRINI**, **PIRRO**, **PRESUTTO**, **ROMANO**, **SANTILLO** e **CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2020

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

Onorevoli Senatori. - L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. Difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, hanno in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi.

Infatti, come risulta dalla legge istitutiva, la Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Tali settori d'indagine prima evidenziati necessitano di accertamenti, approfondimenti e verifiche che non possono esaurirsi nell'esiguo arco di tempo che rimane per la conclusione dell'inchiesta e che, ad avviso della Commissione, risultano indispensabili perché in grado di fare finalmente chiarezza sui vari aspetti della complessa vicenda.

La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti nel territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.

Il presente disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 conferma in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. Al riguardo si ricorda che nel corrente anno la Commissione non ha ancora effettuato alcuna spesa, anche

in ragione dell'emergenza sanitaria che ha comportato lo slittamento di alcune attività programmate. Dal mese di ottobre potrebbero essere effettuate diverse spese, ma i relativi importi sono comunque di entità limitata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Testo approvato 1961 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1961

Senato della Repubblica

Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia), il 10 dicembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piarulli, Fedeli, Bottici, Nencini, Ruotolo, Unterberger, Biti, Modena, Vescovi, Botto, Ferrara, Binetti, Rizzotti, Nisini, Riccardi, Crucioi, D'Angelo, Di Nicola, Fenu, Gallicchio, Garruti, Lannutti, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Mininno, Montevocchi, Marco Pellegrini, Pirro, Presutto, Romano, Santillo e Calderoli:

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1961
XVIII Legislatura

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

approvato con il nuovo titolo

"Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»"

Titolo breve: *Proroga del termine per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti della comunità «Il Forteto»*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante

[N. 205 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

[N. 209 \(ant.\)](#)

10 dicembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 205 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
205ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo di conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione giustizia è chiamata a rendere parere sul provvedimento alle Commissioni riunite 5a e 6a. Il provvedimento nel suo complesso consta di 32 articoli. Afferisce ai profili di competenza della Commissione l'articolo 23 il quale interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che: sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale; l'imputato manifesti la volontà di comparire. Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che: il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l'impiego di due modalità: la procedura disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria; i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia; la cancelleria trasmette immediatamente l'atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell'udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994, in corso di esame) che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l'impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l'impiego della posta elettronica certificata. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994). Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento *per tabulas* delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti - PM o difensore - facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulate per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo: che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 5); che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 24 il quale prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione - di massimo sessanta giorni - del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

L'articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 24 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p. Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto- legge cura Italia.

Il comma 2 dell'articolo 24 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando - come evidenzia, anche in questo caso, la relazione illustrativa - quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 del codice penale in tema di sospensione del procedimento per l'impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, codice di procedura penale, non si

deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall'assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. L'ultimo comma (comma 4) dell'articolo 24, estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell'obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall'articolo 15, commi 2 e 6, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull'incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Di interesse della Commissione è, ancora, l'articolo 25 recante misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. Più nel dettaglio l'articolo 25, comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge cosiddetto rilancio (decreto legge n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020. La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che - sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche - sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

L'articolo 26 da ultimo differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 26 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 7, comma 1, della

legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31 del 2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 162 del 2019 (cosiddetto "milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 8 del 2020. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l'entrata in vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.

Propone una bozza di parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali proposte emendative in vista della discussione in Aula.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se qualcuno intenda intervenire.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) si sofferma sulle criticità rappresentate, a suo dire, dall'articolo 23 evidenziando come, sebbene siano stati fatti passi in avanti rispetto alla originaria formulazione del decreto Ristori, permangono alcune criticità sulla disciplina proposta per la camera di consiglio dei giudici in appello del processo penale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla maggioranza se le previsioni contenute negli articoli 23 e 24 del decreto siano frutto di un confronto anche con le Associazioni forensi e le Camere penali. Ricorda l'importanza della presunzione costituzionale di non colpevolezza che contrasterebbe con le previsioni contenute nel decreto che propongono, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, un allungamento dei termini di custodia cautelare; solleva ulteriori perplessità sull'allungamento dei termini del decorso della prescrizione motivate da problemi contingenti legati all'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) esprime perplessità sull'allungamento dei termini della custodia cautelare, ricorda gli abusi della custodia cautelare e la drammaticità di situazioni nelle quali si è fatto spesso uso distorto di tale istituto trasformandolo in strumento improprio di indagine e mezzo di ricerca della prova.

Invita, quindi, i colleghi ad usare maggiore prudenza e a svolgere una più approfondita riflessione sulle previsioni contenute nell'articolo 23, di modo da renderle compatibili con i principi tipici dello Stato di diritto.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Cucca se intenda avanzare una proposta emendativa.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) chiede tempo per approfondire la questione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Commissari, prima di procedere alla votazione del parere, ad una maggiore riflessione stante la delicatezza della materia sulla quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede se sia necessario a questo punto rendere parere visto che comunque i tempi tecnici non consentirebbero alle Commissioni di merito di trarne alcun beneficio.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che si raggiunga una maggiore condivisione in seno alla Commissione in merito al parere da rendere sul disposto dell'articolo 23 in discussione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone una significativa modifica dell'articolo 23 ed invita a ripensare la disciplina della sospensione del termine di prescrizione.

Il [PRESIDENTE](#) invita i colleghi a pronunciarsi sulla proposta emendativa dell'articolo 23 presentata dal senatore Pillon.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) ritiene che non sia necessario discutere oltre dal momento che non vi è intenzione di raccogliere alcuna proposta emendativa sull'articolo 23.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione in merito all'articolo 23.

Si procede con le dichiarazioni di voto.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) interviene in dichiarazione di voto preannunciando la propria astensione e ricordando le proprie perplessità sull'abuso dello strumento della custodia cautelare e sull'allungamento dei termini della prescrizione

Rendono dichiarazioni di voto contrario i senatori [BALBONI](#) (*FdI*), [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) e la senatrice [STEFANI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali poste emendative in vista della discussione in Aula.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ([n. 201](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).

In particolare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis del libro XI del codice di procedura penale;
- b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Con gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto vengono modificate le corrispondenti previsioni della legge n. 69 riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali. L'intervento mira essenzialmente, oltre che a conferire maggiore precisione e organicità ai testi di dette previsioni, a garantirne una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, con l'articolo 4 della legge:

- si è provveduto a recepire espressamente il criterio, peraltro già da tempo utilizzato dalla giurisprudenza nazionale", secondo cui, ai fini della verifica della doppia punibilità, non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato (lettera a)), nonché a sopprimere - riformulando il comma 2 - l'inciso finale relativo alla necessaria «assimilabilità» delle tasse e delle imposte (lettera b));
- è stata eliminata dal comma 3 la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo (lettera c)).

Con l'articolo 5 del decreto è stato quindi modificato l'articolo 8. Oltre a sopprimersi la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a 'consegna obbligatoria' è stata assicurata a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2, paragrafo 2. Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005. In particolare, oltre ad eliminarsi ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto, si ridefinisce l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili.

Tale intervento, compiuto con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9:

1. richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;
2. amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, affianco a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (articoli 273, commi 1 e 2, 274, commi 1, lettera a) e c), e 280 del codice di procedura penale), anche quelle del comma 3 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-bis, 278, 279 e 297 del codice di procedura penale;
3. richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299

e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In primo luogo, si stabilisce chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna.

Con la soppressione del riferimento, contenuto al comma 2, alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente, si esclude che la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona richiesta allo Stato membro avvenga anche al fine di ricevere detta documentazione, e si allinea in tal modo l'articolo 11 alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

L'articolo 9 modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto. L'intervento è volto, in primo luogo, ad allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità: ciò, in ragione dell'articolo 13 della decisione quadro, che impone che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano.

In secondo luogo, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, si fa rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni di questo stesso articolo, come modificato.

In particolare, si stabilisce che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-*bis* (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero il decreto di fissazione dell'udienza di decisione.

L'articolo 10 interviene a modificare la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta, prevista dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2005. Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga

insufficienti quelli già inoltrabile, può richiedere allo Stato membro di emissione. L'intervento opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento operato sull'articolo 6 della legge, anche qui è stato eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7. Le modifiche apportate intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «60 giorni dall'arresto del ricercato».

A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata, mentre l'operata introduzione del comma 2-*bis* nell'articolo 17 chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

L'articolo 13 dello schema di decreto ripropone ora i soli motivi di rifiuto consentiti dall'articolo 3 della decisione quadro. L'ampio intervento abrogativo degli altri motivi di rifiuto, alcuni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Gruppo di esperti, trova giustificazione in ragioni talora solo in parte coincidenti, che pertanto appare opportuno illustrare partitamente.

Si esamineranno, in primo luogo, taluni aspetti di interesse riguardanti i motivi obbligatori di rifiuto mantenuti nell'articolo 18, nonché quello previsto dalla lettera o) (sentenza di non luogo a procedere per la quale non sussistano i presupposti della revoca), che non è stato riprodotto e che si correla al divieto del *ne bis in idem*, alla base della causa di rifiuto riprodotta alla lettera b) della disposizione. Verranno in seguito illustrate le ragioni della mancata riproposizione dei nove motivi di rifiuto che il legislatore del 2005 aveva variamente strutturato in relazione a principi o diritti di rilievo costituzionale o, ancora, ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (lettere a), d), e), f), g), h), p), q), a seguire, quelle relative all'abrogazione dei residui motivi previsti dall'articolo 18 e, quindi, di quello contemplato all'articolo 17, comma 4. Chiudono l'esposizione le modifiche apportate ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-*bis* e in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione.

Con l'articolo 14 del decreto si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-*bis* della legge n. 69, introdotto dal comma 6 e intitolato ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna. In tale disposizione, sono confluiti i motivi di rifiuto in precedenza previsti - come 'obbligatori' - dalle lettere o), p) e q) dell'articolo 18, non riproposti nel testo di tale ultima norma dal comma 5 delle medesime norme di delega.

Avendo il legislatore delegante autorizzato la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 18-*bis*, si è provveduto - nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera a) - dapprima ad introdurre nella disposizione taluni cambiamenti di natura essenzialmente formale e, quindi, ad apportare una significativa modifica al motivo di rifiuto opponibile in caso di richiesta di consegna riguardante il cittadino UE residente o dimorante in Italia.

Con l'articolo 15, comma 1, del decreto, inoltre, si è introdotto un nuovo articolo 18-*ter* contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che - anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro - risulta tuttora collocato nella lettera a) dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati.

A tale secondo intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'articolo 15, comma 2, dall'altro l'aggiornamento - ad opera dell'articolo 3, lettere a) e b) - delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni 'suppletive', e cioè dell'articolo 6 della legge n. 69, già in

precedenza esaminato".

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-*bis* alla citata disposizione.

L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.

L'articolo 17 inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis* «Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari».

Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera *d*) del comma I dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'Eurojust.

I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo periodo, della decisione quadro («In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»).

L'articolo 18 interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti, il primo dei quali conseguente alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (conseguente alle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.

Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è addotta dallo Stato membro emittente e non solo dallo Stato membro di esecuzione.

Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.

L'articolo 21 inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari». In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.

A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, siano autorizzati a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possibile solo a seguito delle

verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.

L'articolo 22 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti.

L'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di appello (articoli 10 e 12) sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).

L'articolo 23 contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione. Per temperare gli effetti che l'immediata applicazione delle nuove norme avrebbe potuto determinare, si è previsto che esse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

L'articolo 24 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda l'importanza della cooperazione internazionale sul tema del mandato di arresto europeo e auspica che si possa avviare in Commissione una discussione partecipata e ricca di spunti in considerazione della delicatezza della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

L'articolo 1 definisce l'intento dell'intervento normativo e ne delimita l'ambito, quale adeguamento della normativa interna al diritto comunitario per permettere la concreta e integrale operatività del Regolamento 2017/1939 concernente l'istituzione e la struttura della prevista Procura europea.

L'articolo 2 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere all'incarico di "procuratore europeo", fissando i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.

L'articolo 3 si occupa di definire lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale ed il suo trattamento economico. In particolare, viene precisato che il magistrato nominato

all'incarico è collocato fuori ruolo, escludendo peraltro l'applicabilità del limite massimo decennale relativo di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 5 aprile 2006, n. 260 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) ed all'articolo 1, comma 68 della legge n. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Il comma 2 dispone che all'atto dell'assunzione, il magistrato designato come procuratore europeo non percepirà più il trattamento economico da parte del Ministero della giustizia, fino al suo ricollocamento nel ruolo organico della magistratura, essendo il relativo onere economico posto a carico del bilancio dell'EPPO. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13 del regolamento, volto alla determinazione del numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle loro competenze.

Trattandosi di aspetti che interpellano anche le attribuzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro procederà alla negoziazione con il procuratore capo europeo solo dopo aver raggiunto al riguardo un'intesa con l'Organo di autogoverno.

L'articolo 5 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente alla designazione dei procuratori europei delegati ai fini della nomina da parte del Collegio, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alla presentazione delle candidature.

In ragione della natura essenzialmente giudiziaria delle funzioni svolte dai procuratori europei delegati, si è innanzitutto previsto che la loro designazione, in vista della successiva nomina ad opera del collegio della Procura europea, competa in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (commi 5 e 6). Il Ministro della giustizia è indicato nella disposizione unicamente quale destinatario della delibera di designazione, dovendo provvedere al suo inoltro al procuratore capo europeo (comma 7).

L'articolo 6 del decreto è dedicato alla disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei magistrati all'incarico di procuratore europeo delegato.

Il comma 1 della disposizione prevede la competenza del Consiglio superiore della magistratura sull'assegnazione dei procuratori europei delegati alle sedi, stabilendo che i provvedimenti di destinazione debbano essere assunti nel rispetto dell'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il procuratore capo europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in merito alla ripartizione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati. Delle preferenze espresse dagli interessati all'atto della presentazione della domanda il Consiglio potrà tener conto solo nei limiti in cui esse non risultino compatibili con il contenuto dell'accordo suddetto e con le esigenze organizzative dell'EPPO. L'articolo 7 disciplina il trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati, prevedendo che, dalla data di assunzione dell'incarico di magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessi il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia; per l'ipotesi di esonero parziale, invece, si prevede che l'amministrazione provveda a rimborsare alla Procura europea - la quale, anche in tal caso, verserà al procuratore europeo delegato l'intero trattamento economico - una quota di quest'ultimo, e cioè quella dovuta in relazione allo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale da parte del procuratore europeo delegato.

L'articolo 8 del decreto chiarisce che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie di cui alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, i magistrati addetti alle funzioni procuratori europei delegati siano da conteggiarsi nella lettera L, comprensiva - tra gli altri - dei magistrati con funzioni giudicanti e requisiti di merito di primo e di secondo grado.

L'articolo 9, relativo ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, stabilisce innanzitutto che, in relazione ai reati di competenza della Procura europea, allorché quest'ultima assuma la decisione di avviare o di avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitino i poteri loro spettanti in qualità di pubblici ministeri nazionali «nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto».

Il comma 2 stabilisce che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati siano legittimati a svolgere le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede cui siano stati destinati.

L'articolo 10 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'individuazione - presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e in conformità con l'accorso concluso con il procuratore capo europeo - delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati.

Si prevede inoltre che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo.

L'articolo 11 si riferisce alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, elencando la documentazione e le informazioni che il Consiglio superiore della magistratura dovrà provvedere ad acquisire dalla Procura europea ai fini dello svolgimento della relativa procedura.

L'articolo 12 prevede la comunicazione al procuratore capo europeo dei provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari (anche di natura cautelare), adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati. Tale adempimento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del reg. EPPO, è condizione necessaria affinché detti provvedimenti possano essere eseguiti. Il comma 2 della disposizione stabilisce inoltre che, in caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determini la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo, mentre il comma 3 prevede che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in questione, possano essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

L'articolo 13 è dedicato ai procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, procedimenti che possono essere avviati solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. Le disposizioni disciplinano: le modalità di richiesta del consenso e dell'attivazione del meccanismo di riesame dell'eventuale diniego espresso dal procuratore capo europeo; gli effetti sulla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; i rapporti e la circolazione degli atti tra il giudizio disciplinare eventualmente svoltosi innanzi alla Procura europea e quello da celebrarsi in ambito nazionale.

L'articolo 14, integrando la disciplina dettata dal regolamento, prevede le modalità di trasmissione alla Procura europea (e, in particolare, ai procuratori europei delegati) delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio riguardanti i cosiddetti reati PIF.

L'articolo 15 assoggetta alla disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) le procedure di consegna nascenti da mandati di arresto europei emessi da procuratori delegati, specificando in particolare che, ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» deve intendersi quello in cui si trova il procuratore europeo delegato competente.

L'articolo 16 estende, nei limi di compatibilità, ai contrasti di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali le regole previste da gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale, individuando nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità competente a dirimere detti contrasti.

L'articolo 17 dispone che i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti e che, quindi, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il Governo dovrà provvedere a notificare alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, degli strumenti investigativi suddetti.

L'articolo 18 individua nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità nazionale competente ai fini delle determinazioni previste dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, concernenti il consenso all'esercizio della competenza cd. accessoria della Procura europea nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato «non sia superiore al danno reale o potenziale causato a un'altra vittima» e, rispettivamente, l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla Procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archivarli. Si prevede che delle determinazioni assunte il procuratore generale debba dare in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia.

L'articolo 19 disciplina le ipotesi in cui, per effetto delle determinazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi del precedente articolo 18, le autorità giudiziarie italiane assumano la conduzione di procedimenti di indagine istruite da procuratori europei delegati di altri Stati membri. In tali casi, attesa la sostanziale identità di materia, si è stabilito che trovino applicazione le disposizioni dettate ai commi da 3 a 7 dell'articolo 746-ter del codice di procedura penale relative all'avviso alla persona offesa e alla proposizione e all'efficacia della querela (per reati eventualmente connessi a quelli cosiddetti PIF non procedibili *ex officio* in Italia), in tema di rinnovazione delle misure cautelari e di decorrenza dei relativi termini e, infine, di utilizzabilità degli atti di acquisizione probatoria. Con il secondo comma della norma si è assoggettata alla medesima disciplina l'ipotesi in cui il fascicolo di indagine in origine istruito da un procuratore europeo delegato operante in altro Stato membro sia trasferito a un procuratore europeo delegato italiano, in forza di uno dei provvedimenti che tale effetto comportano ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4 del regolamento EPPO.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda che in questa fase transitoria il nostro Paese ha già nominato un magistrato come Capo Delegazione Italiana della Procura europea, ricorda le funzioni della Procura europea istituita per tutelare gli interessi finanziari dell'unione.

Raccomanda la necessità di coordinare tale Istituto con Istituti analoghi quali OLAF e EUROJUST.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, che come precisa la stessa relazione illustrativa nasce "dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute".

Nel merito il provvedimento che, oltre a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (il titolo richiama, a ben vedere, soltanto la legge n. 354), consta di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 28 della legge sull'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio oltre ad inserire anche nella rubrica dell'articolo il richiamo al "diritto all'affettività" (comma 1), aggiunge un ulteriore comma alla disposizione (comma 2). Il nuovo comma dell'articolo 28 prevede che particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli

internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite devono svolgersi in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 30 O.P. in materia di permessi di necessità.

I permessi costituiscono strumenti di sostegno al detenuto. La legge sull'ordinamento penitenziario prevede sostanzialmente due tipologie di permessi: i permessi premio (articolo 30-*ter* O.P.) e i permessi di necessità (articolo 30 O.P.). I due permessi differiscono oltre che sul piano dell'ambito soggettivo di applicazione (i permessi di necessità a differenza dei permessi premio possono essere riconosciuti a tutti i detenuti non solo ai condannati ma anche agli imputati e agli internati, i permessi premio invece sono riservati ai soli condannati), anche sul piano dei presupposti. Più nel dettaglio per quanto riguarda i permessi di necessità, ai sensi dell'articolo 30 O.P., essi possono essere concessi in ogni tempo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" (comma 1) oppure "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (comma 2). Competente alla concessione del permesso è il magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannato o internato oppure l'autorità competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura nel caso di imputati. Essi decidono con provvedimento motivato reclamabile (articolo 30-*bis* O.P.).

Il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 30 O.P. prevedendo che possano essere concessi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza. Rispetto alla formulazione vigente vengono meno quindi sia il presupposto della «eccezionalità» che quello della «gravità».

Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere - precisa la relazione illustrativa - che anche gli eventi non traumatici hanno una «particolare rilevanza» nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe. A ben vedere quindi il criterio della rilevanza - in luogo della gravità - dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene poi sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, attraverso modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (regolamento penitenziario).

L'articolo 39 del regolamento penitenziario in attuazione dell'articolo 18 O.P., regola, al comma 2, la corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi (ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi) stabilendone i tempi (una volta alla settimana, ma non più di due volte al mese nel caso di delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P.). La disposizione consente anche al detenuto di effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza) e le modalità. In particolare ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del regolamento penitenziario il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili e la durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

Il disegno di legge interviene sui commi 2 e 6 dell'articolo 39 reg.es.: prevedendo che i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi possano essere svolti quotidianamente (e non più una volta alla settimana); eliminando le ulteriori restrizioni previste per i detenuti condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P. (ovvero il limite dei due colloqui al mese); raddoppiando la durata della conversazione (da dieci a venti minuti).

L'articolo 4 infine reca disposizioni finali prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto penitenziario per Regione (comma 1) e che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite debba essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (comma 2).

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) interviene focalizzando l'importanza della proposta di legge idonea ad innovare finalmente la legge sull'ordinamento penitenziario ed evidenziando l'importanza di reperire risorse, strumenti e personale al fine di realizzare gli obiettivi che la legge propone.

La senatrice [STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene sottolineando alcune criticità che ostacolerebbero nei

fatti la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, in particolare la mancanza di strutture e di spazi necessari a garantire l'attuazione di tale progetto che appare forse troppo ambizioso in relazione alla reale situazione delle strutture carcerarie italiane; mette in guardia i colleghi contro il rischio che tale iniziativa legislativa possa essere fraintesa dai nostri concittadini.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo meritoria di un approfondimento la proposta ne evidenzia, tuttavia, la contraddittorietà rispetto alle opinioni ribadite dalla maggioranza proprio oggi in occasione della discussione sull'articolo 23 del cosiddetto decreto ristori in merito alla custodia cautelare preventiva; ricorda la drammaticità del problema del sovraffollamento carcerario provocato da una popolazione carceraria perlopiù costituita da extracomunitari o stranieri ai quali si dovrebbe invece imporre di scontare la pena nel Paese di provenienza così da consentire alla nostra Amministrazione penitenziaria di risolvere finalmente il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla proposta contenuta del disegno di legge in quanto, pur ricordando l'importanza della funzione rieducativa della pena, fa presente come non ci siano spazi, strutture e mezzi adeguati per assicurare gli obiettivi di tale disegno di legge; paventa i rischi per la sicurezza collettiva; evidenzia il pericolo di un aggravio per il bilancio dello Stato, invita quindi ad una maggiore riflessione e cautela; esprime perplessità sulla possibilità che realmente tale disegno di legge possa trovare applicazione alla luce della disastrosa situazione delle nostre strutture carcerarie.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide le perplessità manifestate dai colleghi che lo hanno preceduto e si sofferma soprattutto sulla mancanza di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica sul tema della mancata previsione della copertura finanziaria, ricordando che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa regionale, non è onere dei proponenti l'individuazione delle coperture finanziarie ma sarà onere del Parlamento che porterà avanti la procedura legislativa, individuare nelle sedi opportune le coperture finanziarie; ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, l'importanza della risocializzazione nelle strutture carcerarie evidenziando come l'affettività durante il percorso detentivo rappresenti un passaggio fondamentale del percorso educativo del reo, anche al fine di allineare il nostro Paese agli standard degli altri paesi europei che già da tempo hanno adottato misure volte a garantire l'affettività e le relazioni intime durante il periodo carcerario.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) ricorda l'importanza del percorso di espiazione della pena, evidenzia come tale proposta legislativa sia frutto di studi sociologici e di indagini maturate sul campo; ricorda l'attinenza di tale tema rispetto alla indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri in Italia avviata dalla Commissione.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ricorda l'importanza di un percorso teso alla risocializzazione del reo ed alla valorizzazione della funzione rieducativa della pena attraverso il ricorso alla giustizia riparativa ed attraverso le linee guida della riforma Orlando discusse nella precedente legislatura; pertanto si dice favorevole ad una costruttiva discussione sul tema delle condizioni carcerarie e sulla funzione della pena al fine di renderla adeguata agli standard di un paese civile.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni acquisendo in via istruttoria le necessarie informazioni da parte del Ministro, del Capo del Dipartimento degli Affari Penali, del Capo dell'Ufficio Detenuti, al fine di valutare l'impatto reale di tale riforma sulle nostre strutture carcerarie; raccomanda inoltre la necessità di verificarne anche la fattibilità concreta alla luce dei conseguenti oneri finanziari.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte di un numero di senatori superiore ad un quinto, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Ricorda che al disegno di legge l'oggetto è applicabile la previsione dell'articolo 74, comma 4, del Regolamento del Senato che impone la conclusione della trattazione in Commissione entro tre mesi dalla assegnazione del disegno di legge alla Commissione medesima.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), a precisazione del suo precedente intervento, riporta i dati sulla popolazione carceraria straniera presente in Italia.

(1754) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Discussione e rinvio)

La senatrice **PIARULLI** (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che si propone di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso più proficue sinergie tra gli operatori del sistema penitenziario. Nel merito la proposta consta di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 162 del 2010, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Più nel dettaglio la disposizione istituisce e disciplina il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. In tale ruolo sono assorbiti gli appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. L'articolo prevede che in sede di prima attuazione, il personale del profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nelle qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. L'organico del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Funzioni centrali. La disposizione fa comunque salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento. E' consentito ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che non optano per il transito transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel decreto legislativo n. 162 una tabella, recante la trasposizione relativa al passaggio al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento dei funzionari giuridico pedagogici.

L'articolo 2 introduce ulteriori disposizioni nel già ricordato decreto legislativo n. 162. Il nuovo articolo 30-*quater* disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è chiamato a svolgere un'attività che richiede una preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica nelle attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e in quelle afferenti al percorso di trattamento degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell'istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei detenuti. I direttori tecnici del trattamento sono impiegati in compiti di livello funzionale corrispondenti alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.

La disposizione precisa che il personale del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è sganciato da dipendenza gerarchica rispetto ai commissari penitenziari ed è vincolato da dipendenza gerarchica nei rapporti con il direttore di istituto, ferma restando l'autonomia professionale di ciascun funzionario del ruolo per gli aspetti tecnici di propria competenza.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* disciplina le qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del

trattamento: il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è a ben vedere articolato in quattro qualifiche: vice direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico capo del trattamento; direttore tecnico coordinatore del trattamento.

Il nuovo articolo 30-*sexies* disciplina l'accesso al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. A tale ruolo si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. L'individuazione dei profili professionali degli appartenenti al ruolo e delle lauree specialistiche per la partecipazione al concorso è demandata ad un successivo Regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data in cui è indetto il bando di concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Ai sensi dell'articolo 30-*septies* vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Gli articoli 30-*octies* e 30-*novies* disciplinano infine le promozioni all'interno del ruolo dei direttori tecnici del trattamento e il trattamento giuridico ed economico.

L'articolo 3 del disegno di legge demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento, nonché dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

L'articolo 4 reca aggiorna - conseguentemente alla istituzione del nuovo ruolo - il decreto legislativo n. 449 del 1992, recante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché la regolamentazione dei relativi procedimenti.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

(Discussione e rinvio)

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che proroga fino al 31 dicembre 2021 l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. Nella relazione illustrativa si rileva come "difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto

l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi". Al fine di consentire alla Commissione di inchiesta di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva il disegno di legge in esame si propone quindi, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 2, è confermato in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Auspica una rapida approvazione in sede deliberante di tale disegno di legge per il quale non intravede criticità ricordando anzi che la materia era stata portata avanti già nella precedente legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale, e propone di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, domani mercoledì 18 novembre, alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 209 (ant.) del 10/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) segnala che il provvedimento denominato Ristori *ter* non è stato assegnato alla Commissione giustizia nonostante la presenza della previsione contenuta nell'articolo 5 che, a suo dire radicherebbe, la competenza della Commissione riguardando un delicato intervento legislativo incidente su un contenzioso avviato da alcune Regioni di fronte alla Corte dei Conti e conclusosi con una pronuncia passata in giudicato su cui la proposta legislativa interverrebbe radicalmente. Ritiene che la previsione contenuta nell'articolo 5 del decreto si ponga in netto contrasto con la sentenza della Corte dei Conti e meriti, quindi, l'attenzione di questa Commissione.

Il **PRESIDENTE** fa presente come la materia della giustizia contabile non afferisca alla competenza della 2a Commissione ma della 1a Commissione.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*), ritiene invece che, trattandosi della violazione di un giudicato, questa circostanza provochi l'attrazione della materia alla competenza della 2a Commissione.

Il **PRESIDENTE**, approfittando della presenza del rappresentante del Governo, chiede chiarimenti in merito a tale previsione legislativa.

Il sottosegretario GIORGIS si impegna a verificare nel merito la questione.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*) chiede allora che si proceda ad un necessario approfondimento coinvolgendo le Commissioni competenti.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) chiede di segnalare la questione ai Presidenti della 1a e della 6a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'invito proveniente dai Commissari di segnalare la questione alle Commissioni 1a e 6a.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) fa, tuttavia, presente che qualora all'esito della sollecitazione che il Presidente Ostellari invierà ai Presidenti delle Commissioni 1a e 6a non si avrà alcun fattivo riscontro, sarà sua cura insistere nel coinvolgere e portare all'attenzione dell'intera Commissione la questione coinvolgendo eventualmente anche il Governo.

Il [PRESIDENTE](#) propone allora che nell'ambito della programmazione dei lavori della prossima seduta in calendario si approfondisca la questione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), fa presente approfittando della presenza del Governo, l'atteggiamento a suo dire poco rispettoso da parte del Governo riguardo ai suggerimenti adottati dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato sul provvedimento Ristori *bis* segnalando in particolare che le osservazioni della Commissione giustizia non sono state recepite ed i pareri presentati non sono stati nemmeno allegati nelle bozze del provvedimento governativo. Porta all'attenzione della Commissione un'ulteriore questione a suo dire particolarmente spinosa, denunciando l'atteggiamento del Governo che tende ad inserire delicatissimi provvedimenti in materia di giustizia, nell'ambito di provvedimenti a carattere finanziario finendo poi col provocare l'attrazione della discussione di tali provvedimenti presso la Commissione bilancio competente in ambito finanziario, con conseguente marginalizzazione delle competenze della Commissione giustizia del Senato che rischia di essere così bypassata.

Il sottosegretario GIORGIS in replica, ricorda che si tratta di una questione che attiene ai rapporti istituzionali dal Parlamento con il Governo, ricorda come il Governo sia stato sempre rispettoso del ruolo del Parlamento di cui deve costantemente avere la fiducia, in virtù della natura parlamentare del nostro sistema repubblicano; ed è proprio per dimostrare l'attenzione che il Governo mantiene rispetto ai suggerimenti che provengono dalle Commissioni competenti che segnala come, per esempio, proprio a pagina 38 della bozza andata in Consiglio dei Ministri del provvedimento Recovery New Generation Eu, siano stati recepiti quasi alla lettera alcuni importanti suggerimenti provenienti dalla Commissione giustizia del Senato sia sul tema dell'edilizia penitenziaria che sul tema della costruzione delle cittadelle giudiziarie. Ad ogni modo si impegna a tener conto delle sollecitazioni della senatrice Modena e ricorda che si farà portavoce delle sue doglianze e delle sue sollecitazioni presso il Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), pur condividendo l'opinione del sottosegretario, segnala però, facendo seguito alle osservazioni della collega Modena come si stia instaurando una prassi che finisce di fatto per esautorare le competenze della Commissione giustizia, ignorando a volte sistematicamente i pareri della medesima commissione nei provvedimenti del Governo; porta ad esempio l'emendamento relativo all'innalzamento dell'età pensionabile dei magistrati del cui esame non è stata interessata in alcun modo la Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) interviene ricordando che l'assegnazione dei provvedimenti è decisa dalla Presidenza del Senato, tuttavia, propone che d'ora in avanti si segnalino alla Presidenza del Senato i provvedimenti ritenuti di prioritario interesse della Commissione giustizia di modo che la presidenza del Senato possa coinvolgere la Commissione giustizia nell'analisi dei provvedimenti che in qualche modo riguardino la materia della giustizia; proprio al fine di non svilire le competenze di questa Commissione propone di chiedere alla Presidenza del Senato di assegnare eventualmente anche in sede riunita il decreto-legge in materia di sicurezza ed immigrazione.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) in merito al tema dello sciopero della fame indetto da alcuni rappresentanti di categoria della magistratura onoraria, riprendendo la sollecitazione della senatrice Modena in argomento, suggerisce alla Commissione parimenti di chiedere una autorizzazione alla Presidenza del Senato per poter trattare questo affare in deroga alle disposizioni precedentemente dettate che imponevano la trattazione solo di affari urgenti connessi all'emergenza COVID-19; poi, approfittando della presenza del rappresentante del Governo, chiede se il Governo abbia in programma un decreto-legge per fronteggiare la questione emergenziale della magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO promette il suo impegno sulla questione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), in veste di relatrice del provvedimento, insiste affinché il Presidente chieda alla Presidenza del Senato di poter ottenere una deroga per la trattazione di tale affare.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) si impegna, quindi, a chiedere la deroga alla Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2031\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che reca ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sottolineando come non vi siano aspetti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 1 proroga il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti.

L'articolo 2 stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33 per cento del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

L'articolo 3 proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 i termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

L'articolo 4 proroga dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.

L'articolo 5 stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.

L'articolo 6 estende le misure relative al contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento in esame.

L'articolo 7 apporta modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo.

L'articolo 8 specifica che l'esenzione dal pagamento dell'IMU 2020, disposta dai decreti-legge

emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione.

L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori; il successivo comma 10 differisce il termine di decadenza per la presentazione della domanda relativa ad una delle precedenti indennità onnicomprensive (concernenti le medesime categorie). Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva la nuova prestazione è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda (comma 1), mentre gli altri interessati - ai sensi del comma 8 - devono presentare domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 9). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 9 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 8.

L'articolo 10 incrementa il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di € 92 milioni per il 2020.

L'articolo 11 prevede in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di dicembre 2020, pari a 800 euro; l'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro (per il 2020), il quale è integrato dalle eventuali risorse residue, relative agli stanziamenti già disposti per le precedenti indennità temporanee per le categorie in esame. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; in merito, il comma 5 individua alcune fattispecie in cui, ai fini in oggetto, il rapporto si considera in ogni caso cessato. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.

L'articolo 12, comma 1, assegna al Fondo di parte corrente - istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto legge 18 del 2020 (Legge 27 del 2020) - destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, € 90 milioni per il 2021.

L'articolo 13 integra la norma già vigente che ha esteso la possibilità di applicazione degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 ai lavoratori il cui rapporto di lavoro dipendente avesse decorrenza successiva alla data del 13 luglio 2020, a condizione che essi fossero alle dipendenze del datore richiedente la prestazione già al 9 novembre 2020.

L'articolo 14 dispone che le elezioni suppletive per seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, in particolare ponendo al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e prorogando, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale.

L'articolo 16 differisce di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

L'articolo 17 stabilisce che tutti i dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze stipolino entro il 31 dicembre 2021 appositi accordi con Sogei per lo sviluppo e la conduzione dei sistemi

informatici dipartimentali. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti, per quanto riguarda i sistemi informativi relativi al sistema della finanza pubblica.

L'articolo 18 stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

L'articolo 20 reca, ai commi 1 e 2, autorizzazioni di spesa per: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.

L'articolo 21 ridefinisce la dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attribuendogli risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021. Esso, inoltre, integra l'elenco dei codici ATECO che individuano le attività per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo.

L'articolo 22 assegna alle Regioni ordinarie un contributo, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 e stabilisce che i conseguenti risparmi sono destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

L'articolo 23 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compreso il presente decreto-legge. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato.

L'articolo 24 integra la disciplina sull'individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella dispone che il successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.

L'articolo 25 integra il quadro normativo delineato dall'articolo 13-*bis* del decreto legge n. 148 del 2017 - volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena - al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

L'articolo 26 provvede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalle Camere. Incrementa inoltre, per l'anno 2020, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario e si sostituisce, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, in cui tali livelli sono riportati, con l'allegato 2 al presente decreto-legge (comma 1).

L'articolo 27 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dal relatore.

IN SEDE DELIBERANTE

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è necessario procedere all'esame del disegno di legge per la proroga della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Il **PRESIDENTE** dà atto che sono stati presentati pareri favorevoli da parte della 1a e della 5a Commissione; a norma di regolamento, si procede alla votazione articolo per articolo e quindi alla votazione finale.

Previa verifica del numero legale, gli articoli 1 e 2 messi ai voti, separatamente, sono approvati all'unanimità.

Si procede alla votazione finale dell'intero disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, il testo in votazione finale è approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il **PRESIDENTE** rende noto che sono stati presentati 23 emendamenti, pubblicati in allegato.

La relatrice **D'ANGELO (M5S)** ricorda che è stato reso il parere dalla 1a Commissione con alcune osservazioni che impongono una pausa di riflessione nella trattazione del testo per l'adozione dei necessari adeguamenti tecnici.

Il senatore **CUCCA (IV-PSI)** propone alla Commissione di valutare l'opportunità, stante l'urgenza della questione, di procedere speditamente attraverso il passaggio alla sede deliberante.

I senatori **BALBONI (FdI)** e **PILLON (L-SP-PSd'Az)** concordano con la proposta del senatore Cucca.

Il **PRESIDENTE** chiede ai Gruppi di riflettere nel merito della proposta del senatore Cucca ed invita i Commissari ad esprimersi sul punto nella prossima seduta.

Il senatore **CALIENDO (FIBP-UDC)** chiede tempo per approfondire la materia.

Il senatore **MIRABELLI (PD)**, concordando con la proposta della relatrice, ricorda che si tratta di un provvedimento complesso per il quale sarebbe necessario acquisire preventivamente il parere del Governo.

Il **PRESIDENTE** a questo punto invita i Commissari a riflettere sui profili tecnici del disegno di legge

in particolare segnalandone alcune imperfezioni.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), primo firmatario del disegno di legge, ringrazia i membri della Commissione giustizia per l'interesse manifestato, auspica l'approvazione in sede deliberante ed in tempi più rapidi possibili in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria in atto ha aggravato e reso ancor più urgente la necessità di un intervento legislativo in tale direzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene chiedendo notizie in merito ad un emendamento presentato al decreto Ristori-*quater* che riguarderebbe la stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) invita il rappresentante del Governo a fare una riflessione in merito al disegno di legge e propone di rinviare la trattazione alla prossima settimana, nel frattempo porta all'attenzione della Commissione alcune riflessioni di ordine tecnico in merito alla formulazione dell'articolo 3 della norma che risulterebbe inapplicabile nel caso in cui il professionista si sottoponga ad un isolamento fiduciario da COVID posto che, in questo caso non è previsto il rilascio di alcuna attestazione o certificazione; sottolinea poi alcuni aspetti di criticità dell'articolo 10 del disegno di legge il quale non specifica la natura della sanzione pecuniaria; paventa tra l'altro il rischio di disparità di trattamento rispetto all'applicazione dell'articolo 483 del codice penale. Suggerisce, infine, l'eliminazione del 3° comma dell'articolo 10, poiché superflua alla luce delle previsioni contenute nel codice penale in tema di concorso di persone nel reato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), preso atto dei suggerimenti, chiede allora un rinvio per approfondire la materia.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) insiste sulla necessità che nel procedere all'esame di tale disegno di legge si tenga anche in considerazione l'emendamento analogo presentato al decreto Ristori-*quater*.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone che si proceda con la riapertura dei termini per gli emendamenti e che in ogni caso venga preliminarmente chiarito l'intendimento del Governo sul tema.

Il [PRESIDENTE](#) propone diverse alternative procedurali quali il ricorso ad una riformulazione attraverso un testo 2 al fine di migliorare dal punto di vista tecnico il disegno di legge recependo i suggerimenti emersi nel corso della discussione; il passaggio in sede deliberante con successiva fase emendativa; infine, la riapertura dei termini per gli emendamenti che consenta una migliore sistemazione dal punto di vista tecnico del testo in oggetto.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce le criticità del testo rispetto all'ipotesi in cui il professionista si trovi in una situazione di quarantena fiduciaria che non è giustificabile o comprovabile attraverso una idonea certificazione rilasciata da un'autorità sanitaria.

Il [PRESIDENTE](#) ribadendo che è intenzione di tutti procedere velocemente all'approvazione del disegno di legge, accoglie l'invito a rinviare la trattazione alla prossima settimana auspicando che il Governo renda note le sue posizioni in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1474](#)

Art. 1

1.1

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.»

1.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario."»

1.0.2

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 155-bis

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortunio o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153."»

1.0.3

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-ter

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza."»

Art. 2

2.1

[Modena](#)

Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere le seguenti:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. »

2.2

[Lomuti](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»

2.3

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.4

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

Art. 3

3.1

[Modena](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

3.2

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti

uffici della pubblica amministrazione».

Art. 4

4.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2".

4.2

[Maiorino](#), [Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» con le seguenti: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»

4.3

[Modena](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».*

b) *Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».*

4.4

[Mirabelli](#), [Maiorino](#), [Cirinnà](#), [Lomuti](#), [Rossomando](#), [Endrizzi](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Piarulli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,»;*

b) *al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa," e al secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il*

quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» *con le seguenti*: «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione.»

Art. 5

5.1

[de Bertoldi](#), [Balboni](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: " articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".

5.2

[Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Rossomando](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» con le seguenti: «invia mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»

Art. 6

6.1

[Rossomando](#), [Lomuti](#), [Mirabelli](#), [Endrizzi](#), [Cirinnà](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque».

Art. 7

7.1

[Mirabelli](#), [Lomuti](#), [Cirinnà](#), [Endrizzi](#), [Rossomando](#), [Evangelista](#), [Gaudio](#), [Maiorino](#), [Piarulli](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione.»

7.2

[Modena](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione. »

7.0.1

[Stefani](#), [Pillon](#), [Ostellari](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente

periodo:

Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione.»

Art. 8

8.1

Modena

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla ripresa del termine».

8.2

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla scadenza termine del periodo di sospensione»

8.0.1

de Bertoldi, Balboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1961
XVIII Legislatura

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

approvato con il nuovo titolo

"Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»"

Titolo breve: *Proroga del termine per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti della comunità «Il Forteto»*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 104 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 357 \(ant.\)](#)

9 dicembre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 104 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
104ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, occorre sopprimere il comma 2, in quanto non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni penali e amministrative o, nel caso in cui si intenda attribuirvi una funzione di specificazione rispetto al contenuto del comma 1, sostituirlo con una diversa formulazione, quale ad esempio quella contenuta nell'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo;
- all'articolo 3, comma 2, occorre coordinare il termine ivi previsto con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1. L'articolo 1 infatti ha ad oggetto i termini che scadono nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento e l'articolo 3 prevede un identico termine di trenta giorni per comunicare alle pubbliche amministrazioni l'avvenuta ricezione della documentazione, il quale decorre tuttavia non dall'evento ma dall'invio della copia dei mandati professionali e del certificato medico all'ordine o collegio professionale.

Esprime inoltre la seguente osservazione:

- all'articolo 3, comma 2, si rileva l'opportunità di prevedere il deposito di copia del mandato professionale e del certificato medico presso l'ordine o collegio professionale anche tramite posta elettronica certificata.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, osservando che sarebbe opportuno prevedere un termine

- per il deposito degli atti presso l'ordine o collegio professionale;
- sull'emendamento 5.1 parere non ostativo, osservando l'opportunità di prevedere il deposito anche tramite posta elettronica certificata;
 - sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 357 (ant.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
357ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[ERRANI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1961) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che le spese connesse alla proroga fino al 31 dicembre 2021 dei lavori della Commissione di inchiesta, nel limite massimo di 50 mila euro per il 2021, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento in esame prevede, in caso di ricovero ovvero cure domiciliari

sostitutive per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico del professionista, nonché nei casi assimilati, la sospensione dei termini stabiliti in favore della pubblica amministrazione, per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente. Viene previsto l'invio della documentazione medica e di copia dei mandati professionali conferiti dai clienti all'ordine o collegio professionale di appartenenza, che dovrà darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'articolo 7 estende la sospensione dei termini alle persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo, alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, nelle società in accomandita all'unico socio accomandatario, nelle società in nome collettivo all'unico socio amministratore, nelle società di capitali all'amministratore unico. L'articolo 9 prevede che le pubbliche amministrazioni possano richiedere alle aziende sanitarie locali (ASL) l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che chiedono la sospensione degli adempimenti.

Per quanto di competenza, posto che l'articolo 8 prevede la corresponsione, per il periodo di sospensione, degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di imposta, di tributi o di contributi sospesi, appare comunque necessaria la quantificazione degli effetti finanziari mediante la richiesta di una relazione tecnica, con particolare riferimento agli effetti finanziari nel caso di adempimenti effettuati in un esercizio finanziario diverso da quello originariamente previsto, nonché agli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni e delle ASL. Al riguardo, appare altresì opportuno valutare la possibilità di effetti emulativi ossia se, in presenza delle stesse cause impeditive, possa essere rivendicato e ottenuto in sede giurisdizionale il diritto alla sospensione anche da parte degli altri contribuenti.

In relazione alle proposte emendative, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1 (che elimina il limite temporale di trenta giorni dal verificarsi dell'evento per l'adempimento da eseguire), 1.0.1 (con riferimento al processo amministrativo e tributario), 2.1 e 2.2 (che estendono l'operatività alle professioni non organizzate in ordini o collegi), 2.4 (che estende la disciplina agli impedimenti da SARS-COV-2), 4.1 (che al comma 1, primo periodo, allunga la sospensione per il parto prematuro fino a 180 giorni e, al secondo periodo, sembra estendere la disciplina al parto non prematuro e all'adozione, mentre al comma 2, in caso di interruzione della gravidanza, amplia la sospensione dal trentesimo al quarantacinquesimo giorno successivo), 4.2 (che estende la sospensione sia in caso di parto prematuro che di interruzione di gravidanza dal trentesimo al quarantacinquesimo giorno successivo), 4.4 (che amplia l'ambito operativo alle interruzioni di gravidanza fino al terzo mese), 5.1 (che sembra eliminare, per il caso di decesso, il requisito del mandato professionale) e 6.1 (che amplia il limite applicativo all'esercizio della libera professione in forma associata da tre fino a cinque associati o soci). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene, quindi, di acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di comando e controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (n. 223)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di decreto in titolo rilevando,

preliminarmente, che il programma pluriennale in esame A/R SMD 03/2020 riguarda l'acquisizione di piattaforme aeree di ultima generazione caratterizzate da costi di gestione fortemente calmierati ed elevate prestazioni. Si tratta di un programma pluriennale particolarmente esteso nel tempo (termine 2056) e sul quale le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere relativamente alla prima fase di cui si prevede la conclusione nel 2032. La piattaforma di riferimento del nuovo sistema è rappresentata dal velivolo commerciale Gulfstream Gm550.

Per quanto di competenza, segnala che l'onere finanziario rappresentato dal Ministero della difesa nella tabella allegata all'atto è pari a 1223 milioni di euro (alle condizioni economiche 2020), eventualmente associabili a ulteriori fonti di finanziamento che si rendessero utili o di successiva istituzione nell'arco temporale di svolgimento del programma.

Conformemente a quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale (DPP) della difesa 2020-2022, la spesa graverà sul bilancio ordinario del Ministero della difesa e, in particolare, sul capitolo 7120-02. Le fasi successive, relative alla produzione di serie a regime (da realizzarsi con separato programma), saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sugli strumenti finanziari o sugli interventi recati dalle prossime leggi di bilancio.

In relazione al cronoprogramma di spesa 2021-2032, viene precisato che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in ragione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, chiede quindi conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di accertare che il loro utilizzo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI conferma la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali ([n. 224](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 15 milioni di euro. L'avvio del programma è previsto nel 2020 e la conclusione nel 2023. Esso sarà finanziato, per un importo pari a 5 milioni di euro, sugli stanziamenti (capitolo 7120-32) derivanti dalla ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e, per un importo pari a 10 milioni di euro, sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03).

Le successive fasi, relative alla produzione di serie a regime (da realizzarsi con separato programma), saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere sia sui nuovi fondi di investimento recati dalle prossime leggi di bilancio sia su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata nel tempo in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, in virtù del completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato ([n. 222](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi dell'esame.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l'istruttoria per acquisire gli elementi di risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ([n. 204](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente [ERRANI](#) (Misto-LeU), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli articoli 1 (Oggetto) e 2 (Autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo), premesso che le attività istruttorie che il Consiglio superiore della magistratura sarà chiamato a svolgere nell'ambito delle procedure di selezione e nomina del Procuratore europeo si svolgeranno attraverso l'apposita commissione per la valutazione dei magistrati, posto che la partecipazione alle sedute di commissione dà diritto a un'indennità e che il comma 17 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 stabilisce che le spese per la commissione non devono comunque comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare in ogni caso i limiti della dotazione finanziaria del CSM, CHE andrebbero richieste documentate conferme in merito alla sostenibilità degli oneri correlati ai nuovi fabbisogni istruttori, a carico della sola dotazione prevista per il funzionamento del CSM, eventualmente anche attraverso rimodulazione delle risorse assegnate. Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, per i profili di copertura, pur convenendo in linea di massima con la certificazione di neutralità fornita dalla relazione tecnica in merito alla attivazione dell'istituto del «fuori ruolo» per il magistrato chiamato a far parte della Procura europea, evidenzia che l'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 citato dalla relazione tecnica, stabilisce che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, e che però nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza debba essere lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Pertanto, l'assoluta neutralità finanziaria del fuori ruolo risulterà pienamente garantita solo ove, contestualmente all'attivazione dell'istituto, sia reso indisponibile a fini di reclutamento un numero di posizioni organiche nel livello iniziale della carriera, che siano però finanziariamente equivalenti alla posizione interessata dall'attivazione del fuori ruolo, e comunque destinate ad essere effettivamente coperte.

In merito all'articolo 4, concernente l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento, per i profili di quantificazione, segnala che andrebbe confermato che la platea determinata per la copertura degli oneri relativi alle spese da sostenersi per 26 Procuratori europei delegati, sia calibrata sulla base di un previsto fabbisogno di almeno un Procuratore europeo delegato per ciascuna Procura presso distretto di Corte d'Appello (il numero dei distretti è infatti pari a 26). Si evidenzia che soltanto la relazione tecnica prevede tale numero mentre la norma stabilisce che debba concludersi un accordo sul numero tra Ministro della giustizia italiano e Procuratore europeo. D'altra parte, l'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939 prevede che sia il Procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, ad approvare il numero dei Procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i Procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro. Andrebbe quindi assicurato che il numero dei procuratori delegati ipotizzato dalla relazione tecnica in 26 sia tale da poter ricevere l'approvazione del Procuratore capo europeo. Inoltre, con riferimento poi alle singole voci di costo utilizzate per la quantificazione, andrebbero richieste le fonti ed i parametri considerati a tal fine, nonché le metodologie utilizzate per la stima degli oneri ivi previsti.

Con riferimento agli articoli 6, concernente i provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati), fa presente che andrebbe chiarito se anche le componenti retributive correlate agli istituti del trattamento accessorio, quali, ad esempio, diarie di missione ed indennità, debbano considerarsi a carico della Procura europea, se riconducibili all'incarico di Procuratore europeo ovvero se associabili alla «ordinaria» attività di Procuratore nazionale. Quanto poi all'affermazione della relazione tecnica per cui la disposizione lascerebbe intravedere anche possibili effetti di risparmio, che allo stato non sarebbero quantificabili, derivanti dalla presa in carico da parte della Procura europea del trattamento economico spettante al magistrato nominato Procuratore europeo delegato, sia nel caso di esonero totale che di esonero parziale dalle funzioni giudiziarie ordinarie del magistrato, si segnala che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica non appaiono plausibili, atteso che il previsto esonero del magistrato determinerà realisticamente riflessi sui fabbisogni di organico che, a meno di non ipotizzare che le relative funzioni possano essere integralmente assorbite dagli altri Procuratori del medesimo ufficio, porterà, prima o poi, a riflettersi sui fabbisogni di reclutamento nella carriera iniziale, salvo ipotizzare una riduzione dei procedimenti che la procura di appartenenza potrà seguire. Tra l'altro, si evidenzia che secondo la relazione tecnica l'esonero parziale sarebbe un'ipotesi residuale, per cui nella maggior parte dei casi vi sarà un esonero totale con conseguenti riflessi sulla funzionalità delle procure di appartenenza.

Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, fa presente che andrebbe assicurato che le stime effettuate all'articolo 4 di 2 missioni mensili siano sufficienti per garantire lo svolgimento su tutto il territorio nazionale delle funzioni di Procuratore europeo delegato, a prescindere dalla sede assegnata, come previsto dall'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, in riferimento alla certificazione di neutralità finanziaria relativa allo svolgimento di tutti i poteri esercitabili dai Procuratori europei delegati, che stando alla relazione tecnica sarebbe assicurata dalla circostanza che per le attività connesse all'incarico, il Procuratore delegato europeo potrà comunque operare mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso le relative sedi di servizio, si osserva, sul piano metodologico, che a fronte di funzioni aggiuntive, andrebbero nel contempo assicurate le risorse umane e strumentali, anch'esse aggiuntive, che si rendano indispensabili ad assicurarne l'effettività. In particolare sui commi 2 e 3, si evidenzia che la mera previsione per cui i dirigenti delle procure della Repubblica interessate dalla attivazione degli uffici dei Procuratori delegati europei provvederanno alla adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, senza però stanziare risorse aggiuntive, non appare in linea con i criteri desumibili dalla legge di contabilità allorché ci si trovi in presenza di nuove norme che prevedono nuove attività per l'Amministrazione. In tal senso, andrebbe assicurata la presenza di risorse

adeguate, attraverso una rimodulazione di quelle presenti unita alla dimostrazione della sostenibilità di tale rimodulazione oppure tramite stanziamenti di risorse aggiuntive.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del Regolamento, al comma 1, chiede elementi ulteriori a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, relativamente al riconoscimento della facoltà di disporre l'attivazione di intercettazioni e consegne controllate di merci da parte del Procuratore delegato europeo, il cui onere ricadrebbe sulle dotazioni finanziarie e sui fabbisogni dell'Amministrazione giudiziaria italiana, in assenza dell'esplicita previsione di procedure di recupero delle spese sostenute per l'ufficio del Procuratore europeo delegato a carico della Procura europea. Sulla base della normativa del regolamento UE 2017/1939, con particolare riguardo all'articolo 91, paragrafi 5 e 6, potrebbe quindi essere valutata la possibilità di inserire nel provvedimento in esame la procedura di richiesta di rimborso delle spese di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati.

Con riferimento, in fine, all'articolo 20, comma 1, recante la clausola di neutralità, pur considerando la certificazione della invarianza riportata dalla relazione tecnica, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, connessi alla istituzione dei Procuratori delegati europei potranno trovare attuazione mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tali assicurazioni non appaiono pienamente in linea con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità. Rammenta che, in base a tale norma, ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo, altresì, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute ([n. 202](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere *h*) e *i*) , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *g*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ([n. 210](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera *g*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (n. 219)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo già trasmessa per le vie brevi all'ufficio di segreteria della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi offerti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermato che, anche per gli interventi relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le quote dello stanziamento sono da intendersi come limite massimo di spesa;
- con riferimento al calcolo degli oneri una tantum riferiti alle missioni internazionali di cui alle schede tecniche nn. 1, 8-10, 11-13, 16, 17, 19, 21, 24-26, 29, 31, 33, 34 e 36-44, vengono illustrate le voci di spesa a cui si riferiscono, ossia le spese *pre* e *post* impiego, il trasporto con vettori militari, gli equipaggiamenti speciali e i flussi satellitari, con descrizione dettagliata ed esemplificativa delle relative componenti, e vengono chiariti i criteri e i parametri per la loro quantificazione, effettuata sulla base di un approccio programmatico e flessibile ripetutamente verificato in termini di correttezza, congruità, idoneità e coerenza interna dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti;
- con riguardo alle ragioni dell'imputazione di una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, viene riportato il prospetto riepilogativo delle spese del Ministero della difesa ad esigibilità 202, suddiviso per settori di spesa, e si rappresenta, per le spese di funzionamento, che si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto produttivo nei primi mesi del 2021, generando pertanto in quell'anno l'indebitamento; si richiama poi, per le spese di personale, quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 34, ove si prevede che le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti;
- in relazione alla scheda n. 45, si conferma la correttezza delle quantificazioni e delle tempistiche di spesa, atteso che il ciclo di attuazione dei progetti di cooperazione è legato alle diverse caratteristiche degli interventi, alla situazione del Paese destinatario e ai tempi tecnici per acquisire l'accorso delle autorità locali sulle operazioni;
- per quanto concerne il rilievo mosso sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si rappresenta che gli oneri per l'indebitamento netto relativi alle schede 30 e 31, seppur correttamente conteggiati, come si evince dal totale delle spese riportate, non risultano inseriti per un errore di trascrizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
 - si richiama l'esigenza di inserire, nella "relazione tecnica - riepilogo degli effetti finanziari", con riferimento alle schede nn. 30 e 31, l'indicazione degli effetti finanziari, per le annualità interessate, in termini di indebitamento netto."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione della proposta di parere avanzata dal relatore, per consentirne un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

